Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 7 marzo 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 febbraio 1949, n. 43.

Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il Comitato di attuazione di un piano per incrementare l'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori.

Il Comitato presiede all'impiego dei fondi raccolti, predispone il piano di costruzione degli alloggi e dei relativi ammortamenti e ne vigila l'attuazione.

Il Comitato è costituito:

1) dal presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, e sostituito, in caso di temporaneo impedimento, dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale;

3) da cinque rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per la categoria dei dirigenti di azienda; due per la categoria impiegatizia e due per gli operai, da tre rappresentanti dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'art. 5, designati dalle rispettive associazioni sindacali, su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, che dovrà tener conto dell'importanza numerica delle associazioni stesse, da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative e da un ingegnere designato dall'associazione nazionale della categoria;

4) dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Per ognuno dei componenti del Comitato è nominato un supplente.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per i lavori pubblici; durano in carica sette anni e possono essere sostituiti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle operazioni previste dalla presente legge è costituita presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni una gestione autonoma, munita di propria personalità giuridica e denominata Gestione I.N.A.-Casa.

Spetta alla Gestione I.N.A.-Casa dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Comitato ed a tale effetto ad essa competono la formazione e sottoscrizione dei contratti ed atti di qualsiasi specie, nonchè il rilascio di procure generali o speciali.

L'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e il compimento dei relativi atti da parte della Gestione I.N.A.-Casa si presumono, senza l'onere di documentare il contenuto di tali deliberazioni, conformi alle medesime nei confronti dei terzi e degli uffici ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio.

La gestione I.N.A.-Casa è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il bilancio annuale, chiuso al 30 giugno di ogni anno, è presentato per l'approvazione, entro il mese di ottobre, al Ministro per il tesoro insieme con la relazione del Comitato e del Collegio dei revisori dei conti, di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge.

Il bilancio è presentato al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato.

Art. 3.

Alla gestione I.N.A.-Casa è preposto un Consiglio direttivo formato:

1) dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni,

2) da tre rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle associazioni sindacali delle categorie interessate su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, che dovrà tener conto dell'importanza numerica delle associazioni stesse;

3) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale;

4) da un rappresentante dell'Ordine dei medici designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, su proposta dell'Ordine stesso;

5) da un ingegnere designato dall'associazione nazionale della categoria.

I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, durano in carica sette anni e possono essere sostituiti.

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente, al quale compete la rappresentanza negoziale e processuale della gestione I.N.A.-Casa.

Art. 4.

Per la gestione I.N.A.-Casa è istituito un Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per il tesoro e composto:

1) da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al 4°, che lo presiede;

2) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 5°;

3) da quattro rappresentanti designati rispettivamente dai Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale.

Sono nominati due revisori supplenti in rappresentanza rispettivamente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati alla scadenza.

Essi esercitano il controllo sulla gestione e sulla osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento; hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio direttivo di cui all'art. 3; attestano la veridicità dei bilanci e ne riferiscono annualmente.

Art. 5.

Per la costituzione dei fondi necessari all'attuazione del piano previsto dall'art. 1, per ciascun anno del settennio che si inizia col primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge:

a) lo Stato verserà un contributo pari al 4,30 per cento del complesso dei contributi di cui alle successive lettere *b*) e *c*), oltre il contributo di cui all'art. 22 per il periodo successivo alla data di assegnazione degli alloggi;

b) i dipendenti — comunque qualificati — dell'industria, del commercio, del credito e delle assicurazioni, dei trasporti, di aziende giornalistiche o editoriali, nonchè delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di ogni altro Ente pubblico verseranno un contributo pari allo 0,60 per cento delle loro retribuzioni mensili;

c) i privati e gli Enti pubblici, datori di lavoro alle persone contemplate alla precedente lettera *b*), escluse le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, verseranno un contributo pari all'1,20 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti.

I contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) devono calcolarsi sulla retribuzione globale netta, comprensiva di tutti gli elementi ordinari e straordinari della retribuzione, con esclusione degli assegni familiari, dell'indennità di caro-pane, della indennità di mancata mensa, delle indennità di trasferta, della gratifica natalizia comunque denominata, o delle mensilità eccedenti la dodicesima.

Art. 6.

E' data facoltà ai Comuni di applicare una imposta a carico di coloro che occupano, a qualsiasi titolo, appartamenti con un numero di vani di abitazione, esclusi i servizi, eccedente le necessità del complesso familiare.

L'imposta sarà applicabile sino al 31 dicembre 1955 ed il provento sarà destinato ad incremento del fondo per l'esecuzione del piano nel Comune che applica il tributo.

Con separato provvedimento di legge saranno fissati i caratteri dell'imposta, i termini di riscossione, il limite massimo delle aliquote ed il rapporto tra il numero dei vani, la composizione e le esigenze del complesso familiare.

Art. 7.

I contributi, di cui alla lettera *a*) dell'art. 5, saranno versati all'I.N.A.-Casa a rate mensili.

I contributi, di cui alla lettera *b*), dell'art. 5 saranno trattenuti ad ogni periodo di paga dai datori di lavoro sulle retribuzioni dovute ai propri dipendenti.

Tali contributi e quelli dovuti, ai sensi dell'art. 5 lettera *c*), dai datori di lavoro, saranno da essi versati insieme con uno dei contributi per la previdenza sociale, per la assicurazione di malattia o per la corresponsione degli assegni familiari, indicato, per ciascuna categoria professionale, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Le disposizioni per l'accertamento ed il versamento, quelle penali e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi ed alle controversie previste per il contributo, unitamente al quale dovrà effettuarsi la riscossione, sono estese ai contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 5.

Gli Enti o Istituti, percettori del contributo, unitamente al quale dovrà essere effettuata la riscossione, vi provvederanno senza onere alcuno, versando nei dieci giorni alla Gestione I.N.A.-Casa le somme per conto di essa riscosse.

Art. 8.

Per la raccolta dei fondi, secondo le norme dettate dal precedente articolo, per la riscossione delle rate di ammortamento dovute dagli assegnatari degli alloggi e per l'espletamento di altri servizi amministrativi, il Comitato, di cui all'art. 1, e la Gestione I.N.A.-Casa si varranno dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

I rapporti fra il Comitato, di cui all'art. 1, la Gestione I.N.A.-Casa e l'Istituto nazionale delle assicurazioni saranno regolati da apposite convenzioni soggette all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per l'industria e il commercio.

Per la gestione amministrativa affidata all'I.N.A.-Casa, di cui all'art. 2, sarà provveduto secondo le norme da emanarsi ai sensi del successivo art. 28.

Art. 9.

Sono esenti dagli obblighi stabiliti dall'art. 5 i lavoratori che rientrino in una delle seguenti categorie, salvo esplicita rinuncia all'esenzione:

1) abbiano compiuto il 59° anno di età;

2) siano ex-tubercolotici dimessi dai sanatori da non oltre tre anni;

3) siano lavoratori del mare avvicendati.

Sono esclusi altresì dagli obblighi suddetti i lavoratori che prestino solo occasionalmente la loro opera alle dipendenze altrui e i lavoratori stagionali, intendendosi per tali quelli esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell'art. 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Il contributo, di cui alla lettera *b*) dell'art. 5, è ridotto allo 0,40 per cento della retribuzione per i lavoratori capi famiglia, qualora abbiano a carico complessivamente più di tre persone, per le quali riscuotono gli assegni familiari o che si trovino tutte involontariamente nella riconosciuta impossibilità di lavorare.

Art. 10.

Il Comitato di cui all'art. 1 predisporrà un piano tecnico-finanziario della durata di sette anni, da attuarsi per tutte le operazioni previste per la costruzione ed assegnazione di alloggi per lavoratori, tenendo conto dell'importo dei contributi pagati o pagabili dalla categoria dei dipendenti da pubbliche Amministrazioni e da quella dei dipendenti da datori di lavoro privati, secondo quanto si prevede nell'art. 5.

Per ciascuna categoria gli alloggi saranno distinti in cinque tipi diversi da uno a cinque vani oltre gli accessori.

La ripartizione sul territorio nazionale delle costruzioni eseguibili con le somme raccolte verrà stabilita annualmente secondo un piano elaborato dal Comitato.

Detto piano dovrà tener conto dell'indice di affollamento di ogni Comune e delle distruzioni belliche.

In ogni caso, l'importo delle costruzioni da eseguirsi nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna non dovrà essere inferiore a un terzo delle somme complessive da investire.

Art. 11.

Per la costruzione delle case per lavoratori, il Comitato può incaricare lo stesso Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le Amministrazioni dello Stato per i propri dipendenti, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, gli Istituti per le case popolari o altri Enti pubblici o di diritto pubblico, nonchè consorzi e cooperative di produzione e di lavoro.

Le aziende e le cooperative legalmente costituite, composte di dipendenti da una o più aziende o da Amministrazioni pubbliche, e che non beneficino di alcun altro contributo o concorso a carico dello Stato per costruzione di case, potranno costruire direttamente case, con un numero di vani proporzionato al numero rispettivo dei propri dipendenti o dei propri iscritti. La costruzione dovrà essere compiuta nei primi tre anni di applicazione del piano, previa autorizzazione del Comitato, secondo progetti e modalità da approvarsi dal Consiglio direttivo di cui all'art. 3. Le case costruite dalle cooperative dovranno essere assegnate ai soci nei modi e nei termini di cui all'art. 14. Le case costruite dalle aziende saranno per metà assegnate ai propri dipendenti a termini dell'art. 14 e per metà destinate alla locazione sempre ai propri dipendenti a termini dell'art. 19.

Nel caso, di cui al comma precedente, le aziende potranno essere autorizzate, dal Consiglio direttivo dell'I.N.A.-Casa a sospendere, dopo l'inizio dei lavori, il versamento dei contributi dovuti in proprio e per i loro dipendenti, salvo conguaglio finale. Similmente le cooperative, di cui al comma precedente, potranno essere autorizzate dal Consiglio direttivo dell'I.N.A.-Casa, dopo l'inizio dei lavori, a riscuotere direttamente dalle aziende o dalle pubbliche Amministrazioni, alle cui dipendenze prestino la propria opera i loro iscritti, l'importo dei contributi dovuti, salvo conguaglio finale.

In entrambi i casi la Gestione I.N.A.-Casa provvederà, secondo lo stato di avanzamento dei lavori, a versare i contributi statali maturati, di cui agli articoli 5 e 22.

Le case costruite dalle aziende, e non assegnate ai sensi dell'art. 14, saranno amministrate da un Comitato misto composto di rappresentanti dell'azienda e dei lavoratori. In caso di cessazione dell'azienda le case passeranno in amministrazione agli Enti previsti dall'art. 19.

Art. 12.

Le case costruite in esecuzione della presente legge e le relative aree restano di proprietà della Gestione I.N.A.-Casa, finchè siano definitivamente trasferite ai sensi degli articoli 14 e 19.

Art. 13.

Metà degli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa sarà assegnata in proprietà e metà sarà destinata alla locazione.

I criteri di preferenza per l'assegnazione, sia in proprietà che in locazione, saranno stabiliti dal regolamento.

I lavoratori, che abbiano pagata almeno una mensilità di contributo, possono, nel termine che per ciascun anno sarà fissato dal Comitato, prenotarsi presso l'I.N.A.-Casa per l'assegnazione di un alloggio in proprietà a norma dell'art. 14.

Annualmente si provvederà altresì all'assegnazione degli alloggi destinati alla locazione.

Art. 14.

L'assegnazione degli alloggi destinati ad essere trasferiti in proprietà avverrà a mezzo di promessa di vendita con consegna immediata e pagamento rateale.

L'assegnatario otterrà la libera proprietà dell'alloggio al termine di 25 anni, durante i quali corrisponderà rate mensili costanti comprensive del prezzo dell'alloggio e di una quota proporzionale delle spese generali della Gestione I.N.A.-Casa, al netto del valore capitale del contributo statale dell'uno per cento di cui all'art. 22.

L'obbligo del pagamento delle rate, previste dal comma precedente, decorre dal primo del mese successivo alla comunicazione fatta all'interessato che la sua domanda di prenotazione è stata accolta. Sarà all'uopo fissata una rata provvisoria, salvo conguaglio a costruzione ultimata.

E' in facoltà dell'assegnatario di procedere in qualsiasi momento al riscatto anticipato del debito residuo, nonchè di fare versamenti, oltre quelli mensili obbligatori, a decurtazione del suo debito, purchè ciascun versamento non sia inferiore a lire centomila.

Art. 15.

L'assegnatario potrà, alle condizioni e con le modalità da stabilirsi nel regolamento, cedere l'assegnazione con promessa di vendita a favore di altro lavoratore, che abbia pagata una intera annualità di contributo, e non abbia avuto in assegnazione alcun alloggio.

La cessione fatta in difformità delle disposizioni del regolamento è nulla di pieno diritto.

Art. 16.

Tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi assegnati ai sensi dell'art. 14 sono a carico degli assegnatari.

Art. 17.

All'assegnatario non assicurato, che muoia durante il periodo di pagamento rateale dell'alloggio, succedono nei relativi diritti i suoi eredi. Essi sono obbligati solidalmente alla corresponsione delle rate residue fin quando, con atto di divisione, i diritti sull'alloggio non siano attribuiti ad uno solo degli eredi, che resterà obbligato a detta corresponsione.

All'assegnatario o ai suoi aventi causa, che si rendano morosi nel pagamento delle rate per tre mensilità consecutive, la Gestione I.N.A.-Casa intimerà ordine di pagamento entro il termine di 30 giorni, sotto pena di dichiarazione di decadenza. Questa, quando ne ricorrano gli estremi, sarà pronunciata dalla Gestione I.N.A.-Casa e determinerà la perdita del diritto all'alloggio.

Resosi, in tal guisa, disponibile l'alloggio, la Gestione I.N.A.-Casa lo assegnerà ad altro lavoratore, secondo le norme della presente legge. Il nuovo assegnatario sarà tenuto a rimborsare quello dichiarato

decaduto delle somme già versate, dedotta una quota per l'uso dell'alloggio, da stabilirsi dalla Gestione I.N.A.-Casa. Il rimborso avverrà a rate mensili, entro il periodo di tempo ancora occorrente per l'estinzione del debito.

Art. 18.

L'assegnatario potrà stipulare con Istituti di assicurazione una polizza di assicurazione sulla vita umana, che comprenda anche il rischio di invalidità assoluta e permanente, per la durata massima di 25 anni. Le condizioni di polizza dovranno prevedere che, in caso di premorienza o di invalidità assoluta e permanente dell'assegnatario, l'Istituto assicuratore si sostituisca all'assegnatario medesimo nell'obbligo di corrispondere le rate ancora a scadere fino al termine dei 25 anni, rimanendo liberati da tale onere l'assegnatario o i suoi aventi causa.

Art. 19.

La metà degli alloggi, destinati alla locazione a norma dell'art. 13, sarà affidata dal Comitato in amministrazione ad Istituti delle case popolari, all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ad Istituti di previdenza o ad altri enti similari. L'avanzo netto dell'amministrazione di tali alloggi sarà versato annualmente dall'Ente amministratore alla Gestione I.N.A.-Casa.

Al termine della propria gestione, l'I.N.A.-Casa trasferirà, mediante convenzione preventivamente approvata dal Comitato di cui all'art. 1 e dai Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, la proprietà degli alloggi di cui al precedente comma e di quelli costruiti per la locazione direttamente dalle aziende, ai sensi dell'art. 11, agli Enti indicati nel comma precedente.

Il canone di affitto degli appartamenti assegnati in locazione verrà stabilito tenendo conto d'ogni spesa, nessuna esclusa, per manutenzione, amministrazione, ammortamento e imposte, e varierà colle condizioni del mercato, anche in rapporto alle variazioni delle retribuzioni.

Art. 20.

Dopo i primi sette anni, il Comitato provvederà a predisporre in ciascun anno un piano per la costruzione di nuovi alloggi con i fondi che affluiranno dai versamenti delle rate da parte degli assegnatari di case in proprietà, dagli avanzi netti delle locazioni degli alloggi, di cui all'art. 19, e dal contributo statale previsto dal successivo art. 22.

Gli alloggi costruiti ai sensi del comma precedente saranno destinati secondo le norme degli articoli 13, 14 e 19.

Le rate per gli assegnatari in proprietà degli alloggi costruiti dall'ottavo anno in poi non godranno del contributo statale dell'uno per cento, di cui all'art. 22.

Art. 21.

Il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito, potrà autorizzare la Gestione I.N.A.-Casa ad emettere obbligazioni allo scopo di anticipare il programma di costruzione di case. All'ammortamento di tali obbligazioni saranno devoluti i fondi previsti nel primo comma dell'art. 20.

Il Ministro per il tesoro potrà autorizzare Istituti di assicurazione e di previdenza ed Istituti di credito di qualunque tipo, anche in deroga alle rispettive norme statutarie, ad acquistare obbligazioni emesse a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 22.

Oltre il contributo previsto dall'art. 5, lo Stato corrisponderà alla Gestione I.N.A.-Casa, per ciascun alloggio costruito nei primi sette anni di attuazione del piano, un contributo in ragione del 3,20 per cento del costo, fino all'importo massimo di L. 400.000 per vano.

Tale contributo sarà corrisposto per la durata di 25 anni dall'inizio del semestre successivo all'assegnazione di ciascun alloggio.

Gli accessori saranno conteggiati per un vano in caso di alloggio di una stanza utile, per un vano e mezzo in caso di alloggio di due stanze utili e per due vani negli altri casi.

L'intero contributo per gli alloggi assegnati in locazione ed il 2,20 per cento per gli alloggi assegnati in proprietà saranno devoluti alla Gestione I.N.A.-Casa per gli scopi previsti nell'art. 20, mentre, per gli alloggi assegnati in proprietà, l'uno per cento andrà a scomputo delle rate, a norma dell'art. 14.

Art. 23.

Per le aree edificabili, necessarie all'attuazione della presente legge, è ammessa la espropriazione per causa di pubblica utilità, applicandosi le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del Prefetto della provincia, nella quale deve eseguirsi la costruzione.

Spetta altresì al Prefetto di dichiarare l'urgenza e la indifferibilità delle opere, agli effetti dell'occupazione temporanea dell'area della quale è chiusa l'espropriazione.

Le aree espropriate sono retrocesse di pieno diritto ai proprietari espropriati, contro la restituzione dell'indennità di espropriazione da essi percepita, se entro un anno dal decreto di espropriazione o dall'occupazione temporanea, ove abbia avuto luogo, non sia stato dato inizio alla costruzione effettiva della casa.

Art. 24.

I materiali impiegati nelle opere di costruzione previste dalla presente legge sono esenti dall'imposta di consumo.

La disposizione di cui al comma precedente non dà luogo all'applicazione del sesto comma dell'art. 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste nella presente legge godono della esenzione dalle tasse di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e sono soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Le case costruite in attuazione della presente legge saranno esentate dall'imposta sui fabbricati per la durata di venticinque anni.

Art. 25.

Per gli oneri derivanti allo Stato dalla attuazione della presente legge è autorizzata una spesa annua di lire 15 miliardi per sette esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio 1948-1949.

Tali annualità di lire 15 miliardi ciascuna saranno versate dallo Stato alla Gestione I.N.A.-Casa ed utilizzate a copertura del contributo previsto dall'art. 5, lettera *a*), nonchè a copertura delle annualità di contributi statali afferenti agli alloggi assegnati, devolvendosi la differenza a titolo di anticipazione per la esecuzione delle costruzioni.

Allo scadere di ciascuno dei sette esercizi finanziari previsti si provvederà alla determinazione definitiva delle annualità complessive dei contributi venticinquennali concernenti gli alloggi assegnati nel corso dell'esercizio. Alla fine dei sette anni si procederà al conguaglio fra i versamenti di cui al secondo comma ed i contributi dovuti a norma degli articoli 5 e 22. La differenza sarà imputata a riduzione delle annualità dovute nel periodo successivo al settennio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge prelevando per i primi quattro anni le somme necessarie dal conto speciale istituito presso la Banca d'Italia, in conseguenza dell'accordo del 28 giugno 1948 con gli Stati Uniti d'America.

Con l'esercizio 1952-53, qualora non sia rinnovato l'accordo con gli Stati Uniti d'America, le somme necessarie per l'attuazione della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e saranno coperte con i mezzi predisposti in relazione agli stati di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Art. 26.

I datori di lavoro che non adempiano agli obblighi previsti dagli articoli 5 e 7, sia per i versamenti dovuti a titolo proprio, sia per i contributi a carico dei propri dipendenti, che essi hanno l'obbligo di trattenere e di versare, sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la multa fino ad un massimo di L. 500.000.

Le somme pagate a titolo di multa vanno in aumento dei fondi della Gestione.

Art. 27.

Ferma la competenza delle giurisdizioni amministrative sulle controversie per cui essa sussiste, le azioni di competenza della autorità giudiziaria ordinaria su tutte le questioni che possano insorgere nell'attuazione della presente legge non sono proponibili dai lavoratori contro la Gestione I.N.A.-Casa, se non previo esperimento di un ricorso amministrativo da presentarsi al Comitato di cui all'art. 1.

L'azione giudiziaria è sempre proponibile, decorsi novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso.

Art. 28.

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, le norme regolamentari per l'applicazione della legge stessa.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare nello stesso termine, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria e il commercio, le norme integrative e complementari necessarie per l'attuazione della presente legge, secondo i principi e i criteri direttivi da essa determinati.

Art. 29.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — GRASSI — VANONI — PELLA — TUPINI — LOMBARDO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 1° marzo 1949, n. 44.

Concessione di un acconto ai dipendenti statali su futuri miglioramenti economici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalle tabelle allegate al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e successive modificazioni, sarà corrisposto, entro il 15 marzo 1949, una volta soltanto, un acconto sui futuri miglioramenti in misura pari al cinquanta per cento dello stipendio o della paga o della retribuzione mensile lorda in godimento alla data di pubblicazione della presente legge, esclusi l'indennità di carovita ed ogni altro assegno accessorio.

Art. 2.

All'atto dell'ammissione a pagamento dei nuovi assegni a titolo di stipendio, paga o retribuzione sarà provveduto al conguaglio fra i miglioramenti definitivamente spettanti e la somma corrisposta a titolo di acconto in base alla presente legge.

Art. 3.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le entrate conseguenti dal decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, convertito nella legge 12 febbraio 1949, n. 23, e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1948, numero 1421.

Art. 4.

Le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzate ad applicare ai loro dipendenti le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1949, n. 45.

Erezione in ente morale della Colonia marina « Dolores Carancini Bocci », con sede in Recanati - Porto Potenza Picena (Macerata).

N. 45. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Colonia marina « Dolores Carancini Bocci », con sede in Recanati Porto Potenza Picena (Macerata), viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione degli Istituti di cura e ricovero di Recanati, con gestione separata e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*. GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1949, n. 46.

Erezione in ente morale della Scuola materna « Tenente pilota aviatore Gaetano Mario Carancini », con sede nel comune di Recanati - Borgo Castelnuovo.

N. 46. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Scuola materna « Tenente pilota aviatore Gaetano Mario Carancini », con sede nel comune di Recanati Borgo Castelnuovo, viene eretta in ente morale, sotto l'amministrazione degli Istituti di cura e ricovero di Recanati con gestione separata e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1949

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1949.

Prezzo del prodotto antimalarico di Stato denominato « Solfopantochina ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, e il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, col quale vengono dettate le norme per la determinazione del prezzo di vendita del chinino dello Stato al pubblico e di quello di cessione agli Enti pubblici e privati, che hanno per legge l'obbligo di somministrarlo gratuitamente ai loro dipendenti e beneficiati;

Visto il decreto interministeriale del 23 agosto 1944, emanato sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, col quale veniva ammesso allo smercio il nuovo preparato antimalarico denominato « Solfopantochina »;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, e decreto legislativo Presidenziale del 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il decreto interministeriale del 30 ottobre 1946, n. 03.10806, col quale viene convalidato il decreto 23 agosto 1944 preaccennato, fissando i prezzi del sunnominato prodotto antimalarico « Solfopantochina » nelle seguenti misure:

per la vendita al pubblico, L. 16.000 al kg. per le compresse semplici condizionate in tubetti e scatole e L. 18.000 al kg. per le compresse zuccherate, condizionate come sopra;

per la cessione alle Amministrazioni ed Enti pubblici, L. 11.000 e L. 12.000 al kg. rispettivamente per le compresse semplici e quelle zuccherate;

Visto il decreto interministeriale del 12 agosto 1946, n. 03.6872, col quale vengono elevati i prezzi di vendita dei prodotti chinacei dello Stato, per adeguarli alle mutate condizioni del mercato;

Ritenuta la necessità di adeguare a tali prezzi anche quelli del preaccennato prodotto « Solfopantochina »;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Determina:

Con effetto dal 1° febbraio 1949 i prezzi di vendita del prodotto antimalarico denominato « Solfopantochina » vengono fissati nelle seguenti misure:

per la vendita al pubblico:

L. 19.000 al kg, per le compresse semplici condizionate in tubetti e scatole e L. 21.000 al kg. per le compresse zuccherate, condizionate come sopra;

per la cessione alle Amministrazioni ed Enti pubblici:

L. 14.000 e L. 15.000 al kg. rispettivamente per le compresse semplici e per quelle zuccherate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 gennaio 1949

Il Ministro per le finanze
VANONI

L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1949
Registro Monopoli n. 1, *foglio n.* 44. — EMANUELE

(779)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1949.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Foglianise (Benevento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Napoli, Sezione di credito agrario;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il signor Pedicini Roberto fu Michelangelo è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Foglianise (Benevento) con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1949

Il Ministro: PELLA

(781)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1949.

Messa in liquidazione della S. A. Mineraria Monticiano, con sede in Milano e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la S. A. Mineraria Monticiano, con sede in Milano, e nominato sequestratario il rag. Osnaghi Giovanni;

Ritenuto che la suindicata società non è più in grado di svolgere la sua attività e di adempiere le obbligazioni ed occorre, pertanto, metterla in liquidazione;

Visto l'art. 8 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Decreta:

La S. A. Mineraria Monticiano, con sede in Milano, via Fratelli Gabba n. 9, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il rag. Osnaghi Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1949

Il Ministro: PELLA

(799)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1949.

Trasformazione del sequestro della ditta individuale « W. Hammeley » di Guglielmo Hammeley, con sede in Venezia, in sindacato e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio detto, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale « W. Hammeley » di Guglielmo Hammeley, con sede in Venezia, S. Marco 2546, e nominato sequestratario il dott. Sabbadin Luigi;

Ritenuta l'opportunità di trasformare il sequestro in sindacato, per le particolari condizioni in cui versa l'azienda;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

1. E' revocato il decreto 14 gennaio 1946, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale « W. Hammeley » di Guglielmo Hammeley, con sede in Venezia;

2. La ditta individuale « W Hammeley » di Guglielmo Hammeley, con sede in Venezia, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Sabbadin Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1949

Il Ministro: PELLA

(800)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1949.

Nomina e sostituzione di alcuni membri del Consiglio generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 8 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948;

Visto il proprio decreto 12 gennaio 1948, con il quale fu costituito il Consiglio generale del Banco di Napoli:

Considerato che nelle provincie di Verona e Ferrara sono state istituite nuove filiali del Banco di Napoli e che, pertanto, occorre provvedere alla nomina dei nuovi membri del Consiglio generale predetto in rappresentanza delle Provincie medesime;

Considerato che l'avv. Battista Falchi, membro del Consiglio generale del Banco di Napoli in rappresentanza della provincia di Sassari, ha rinunziato alla carica per motivi di salute, e che il sig. Antonio Cembran,

membro di detto Consiglio generale in rappresentanza della provincia di Bolzano, è deceduto, e pertanto occorre provvedere anche alla nomina di nuovi membri in rappresentanza di tali Provincie;

Esaminate le terne — proposte dalle competenti Camere di commercio, industria ed agricoltura — dalle quali devono essere tratti i rappresentanti nel Consiglio generale del Banco di Napoli;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono nominati membri del Consiglio generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, per il triennio in corso, i signori:

avv. Antonio Sagramoso, in rappresentanza della provincia di Verona;

geom. Aroldo Levi, in rappresentanza della provincia di Ferrara;

avv. Giovanni Azzena, in rappresentanza della provincia di Sassari;

Vittore David, in rappresentanza della provincia di Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1949

Il Ministro: PELLA

(782)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1949.

Sostituzione del sequestratario-liquidatore della società in nome collettivo « Oehme e Baier », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 settembre 1947, col quale la società in nome collettivo « Oehme e Baier », con sede in Torino, sottoposta a sequestro in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata messa in liquidazione con la nomina a liquidatore dello stesso sequestratario ing. Ostilio Granatelli;

Ritenuto che il predetto ing. Ostilio Granatelli è deceduto ed occorre, pertanto, nominare sequestratario-liquidatore della suindicata società altra persona per completare le operazioni relative;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1916, n. 49;

Decreta:

E' nominato sequestratario-liquidatore della società in nome collettivo « Oehme e Baier », con sede in Torino, largo Bardonecchia n. 175, l'avv. Albino Villata, in sostituzione dell'ing. Ostilio Granatelli.

L'avv. Albino Villata è autorizzato a continuare la liquidazione dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1949

Il Ministro: PELLA

(798)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 23 febbraio 1949, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jean Piffaretti, Console generale di Svizzera a Genova, con giurisdizione sulle provincie di Genova, Imperia, Savona, La Spezia, Cagliari, Sassari e Nuoro.

(801)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 52

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 marzo 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 5 marzo 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,125
Id. 3,50 % 1902	70,50
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	97,275
Redimibile 3,50 % 1934	70,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,20
Id. 5 % 1936	92,425
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,625
Id. 5 % convertiti 1951	99,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di marzo 1949:

1 dollaro U.S.A. . . . . . . L. 575 —
1 franco svizzero . . . . . . » 141 —

Cambi di compensazione del 5 marzo 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;
Visto il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il proprio decreto in data 28 gennaio 1948, n. 20448. 2/7453, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli;
Vista la nota del Prefetto di Napoli, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Federico D'Aiuto, promosso prefetto, col vice prefetto dott. Francesco Coccia nella qualità di presidente della Commissione giudicatrice suddetta;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Federico D'Aiuto, promosso prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli, il vice prefetto dott. Francesco Coccia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 febbraio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(710)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;
Visto il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il proprio decreto in data 4 maggio 1948, numero 20404.2/7979, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento;
Vista la nota del Prefetto di Agrigento, con la quale viene rappresentata la necessità di sostituire il vice prefetto dottor Giovanni Scrivano, trasferito in altra sede, col vice prefetto dottor Corrado Aldaresi nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

Il sostituzione del vice prefetto dott. Giovanni Scrivano, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento, il vice prefetto dott. Corrado Aldaresi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 febbraio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(712)

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8 ultimo comma e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 28 gennaio 1948, n. 20412.2/7161, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo;
Vista la nota del Prefetto di Bergamo, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Franco Panella, destinato ad altro incarico, con il dott. Vincenzo Di Bernardo, nella qualità di segretario della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Franco Panella è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo, il dottor Vincenzo Di Bernardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 febbraio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(788)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Firenze in data 30 agosto 1948, n. 35202, con cui è stato indetto il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
1) dott. Celso Accatino, vice prefetto.

Membri:
2) prof. Giovanni Canneri;
3) prof. Giuseppe Mazzetti;
4) prof. Roberto Intonti, dell'Istituto superiore di sanità;
5) dott. Vittorio Gazzi.

Segretario:
dott. Mario Ciotola.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Firenze.

Roma, addì 28 gennaio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(785)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni.

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 8 luglio 1941, n. 863, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1923, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernenti l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra d'Africa orientale e nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompense;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, concernente l'equiparazione, a tutti gli effetti, dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti in guerra;

Visti i decreti legislativi 3 settembre 1947, n. 885, e 26 febbraio 1948, n. 104, riguardanti la estensione ai profughi dei territori di confine ed ai profughi dell'Africa dei benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 851, che approva il ruolo organico dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visti i decreti legislativi 5 agosto 1947, n. 778, e 27 novembre 1947, n. 1331;

Vista la nota n. 28597/12106/12.1.3.1 in data 7 dicembre 1948 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per esami a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali Divisione metrica, via Molise, 2), non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedano fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, paternità ed il recapito, nonchè dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza in uno degli uffici metrici della Repubblica, che hanno sede in tutti i capoluoghi di provincia.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o

assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territori di confine che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore:

f) per i mutilati o invalidi di guerra per i fatti d'arme avvenuti dal 15 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del presente articolo, purchè risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere a) ad l) sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione di limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con le mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

2. — Certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato dal prefetto dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che sono di nazionalità italiana e che appartegono a regioni geograficamente italiane e coloro, infine, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato.

3. — Certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato dal prefetto dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

4. — Diploma originale di uno dei seguenti titoli di studio:

a) licenza di istituto industriale o di un ex istituto industriale di 3° grado;

b) diploma di maturità classica o scientifica;

c) diploma di geometra;

d) diploma di istituto nautico;

e) diploma di licenza di scuola mineraria.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti ai suindicati, rilasciati dalle scuole del cessato regime austro-ungarico.

E' data facoltà ai candidati di sostituire il diploma originale con un certificato, in carta da bollo da L. 32, rilasciato dall'istituto o dalla scuola presso cui il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, ovvero con una copia del diploma stesso autenticato da un notaio e legalizzato a norma delle vigenti disposizioni.

5. — Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. — Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. — Certificato medico su carta da bollo da L. 24 di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato esclusivamente da un ospedale militare, comprovante che il concorrente possiede le condizioni fisiche prescritte dall'allegato 2 del presente decreto.

Gli invalidi di guerra produrranno, in luogo del certificato di cui sopra, il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 28 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

Detto certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo al servizio metrico, giuste le norme di cui all'allegato n. 2 del presente decreto.

Al certificato medico sarà applicata, in ogni caso, la fotografia dell'aspirante, munita della sua firma per esteso, contrassegnata dalla firma del direttore dell'ospedale e dal timbro del competente ufficio, impresso parte sulla fotografia e parte sul certificato.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita medico-collegiale militare e di escludere dal concorso coloro che non risultino idonei al servizio metrico.

8. — Documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari (copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare debitamente regolarizzata e annotata dalle eventuali benemerenze di guerra), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'Esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalla circolare 24 novembre 1947, n. 01/3300 Mob. del Ministero della difesa Stato Maggiore esercito.

Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla Marina o all'Aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina o dalla circolare 1° giugno 1942, n. 2/4920 dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive modificazioni.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra nonchè i feriti in combattimento dovranno provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri, i profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo 3 settembre 1947 n. 885, ed i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati mutilati ed invalidi di cui alla lettera *f)* del presente articolo, dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimati dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali sia stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-1943, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

9. — Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno produrre lo stato di famiglia da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

10. — Fotografia recente del candidato munita di firma e di marca da bollo da L. 32, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio; la firma del sindaco o del notaio dovrà essere a sua volta, debitamente legalizzata.

Il personale civile non di ruolo che abbia prestato due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione del limite massimo di età dovrà produrre un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente capo ufficio, dal quale risulti la circostanza di cui sopra.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 9 del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica della giurisdizione di Roma.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 7 ed eventualmente quello indicato al n. 9 del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo, rilasciato dal competente capo ufficio con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, su carta da bollo da L. 32, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare e che non hanno mai riportato la qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6 e 8 del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato, redatto in carta da bollo da L. 24, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato agli altri documenti.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e dal precedente art. 3 del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 6.

L'esame di concorso, secondo il programma allegato al presente decreto (allegato n. 1) consisterà

1) nelle prove scritte delle seguenti materie:
   a) lettere italiane;
   b) matematica;
   c) fisica;
   d) chimica;
2) in una prova orale delle materie di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, nonchè su elementi di diritto amministrativo.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, nei locali che verranno, a suo tempo, indicati agli ammessi al concorso.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati.

Per i viaggi e per il soggiorno nella sede degli esami non spetta ai candidati indennità alcuna.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà dato tempestivo avviso del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate le norme degli articoli dal 35 al 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Gli esami scritti potranno durare sei ore al massimo; i candidati non potranno consultare che le tavole dei logaritmi, durante gli esami di matematica. L'esame orale avrà la durata massima di un'ora per ciascun candidato.

Art. 8.

Sugli esami giudicherà una Commissione che sarà nominata con apposito decreto Ministeriale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi per ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti vacanti oltre quelli messi a concorso.

Art. 9.

I vincitori del concorso sono nominati per decreto Ministeriale ispettori metrici aggiunti in prova e compiono, secondo i termini e l'ordine che saranno stabiliti dal Ministero, il periodo di prova, in parte col tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma e in parte presso gli uffici metrici provinciali, che saranno designati per ognuno di essi, insindacabilmente dal Ministero.

Ai suddetti compete il rimborso delle sole spese personali di viaggio in seconda classe per raggiungere la sede di Roma ove dovranno compiere il tirocinio teorico-pratico e per raggiungere le sedi degli uffici provinciali designati per il periodo di prova. Compete loro, inoltre, un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° dei

dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155, del 27 dicembre 1945, nonchè l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Quelli provenienti da altre Amministrazioni statali, conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

I candidati che per soddisfare agli obblighi militari non possono frequentare il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, potranno frequentare lo stesso tirocinio in un corso successivo.

Art. 10.

Con decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione per gli esami di idoneità di cui agli articoli 12, 13 e 14.

Art. 11.

Gli insegnanti delle varie materie, da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico, terranno ciascuno un registro dal quale risultino le classificazioni riportate da ogni tirocinante nelle prove a cui dagli stessi sarà sottoposto.

Alla fine di ciascun bimestre ogni insegnante farà la media dei punti di merito assegnati ad ogni tirocinante durante il bimestre stesso e assegnerà pure un voto per la condotta. Il direttore dell'Ufficio centrale metrico comunicherà al Ministero, entro la prima decade del bimestre successivo, mediante apposito prospetto firmato dai singoli insegnanti i voti conseguiti.

I concorrenti che riportino in uno dei bimestri meno di nove punti nella condotta decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Una Commissione composta dagli insegnanti delle materie nelle quali i tirocinanti si fossero dimostrati insufficienti e di due membri delegati dal Ministero, sottoporrà, al termine del bimestre, ad una prova speciale sulle materie insegnate, quei tirocinanti che non avessero ottenuto nella classificazione la sufficienza espressa in sei punti di profitto per ogni materia.

I tirocinanti i quali in dette prove non riportassero almeno sei punti decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Art. 12.

Alla fine del periodo complessivo di prova o, a giudizio del Ministero, alla fine del corso di tirocinio teorico-pratico, gli ispettori metrici aggiunti in prova, dovranno superare un esame sulle materie loro insegnate in base ai programmi relativi.

Agli esami saranno ammessi coloro che avranno dato prova di assiduità, capacità e profitto. Quelli che, in base all'esito dell'esame, ed al servizio di prova prestato, risulteranno idonei all'ammissione in carriera conseguiranno la nomina da ispettore metrico aggiunto.

Per gli altri il Ministero potrà prolungare di sei mesi il tirocinio per un secondo esame definitivo, previa anche la ripetizione degli esami in cui eventualmente non avessero ottenuto l'idoneità.

Art. 13.

Il punto minimo per il conseguimento dell'idoneità, nelle prove di cui all'articolo precedente, sia in quelle scritte che nelle pratiche e nelle orali, è di sette decimi.

Per la graduatoria dei candidati sarà però adottata la media tra ognuno di tali punti e quella dei punti ottenuti nei singoli bimestri nelle corrispondenti materie.

Art. 14.

La nomina ai posti di ispettore metrico aggiunto sarà effettuata secondo l'ordine della graduatoria, di cui all'articolo precedente.

Art. 15.

Gli ispettori metrici aggiunti in prova e gli ispettori metrici aggiunti che non raggiungano nei termini stabiliti le residenze loro assegnate dal Ministero saranno dichiarati rinunciatari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1949

Il Ministro: LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1949
Registro Industria e commercio n. 2, foglio n. 242

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

A) *Lettere italiane:*

Tema di cultura generale, che dia modo al concorrente di dimostrare un sufficiente corredo di cognizioni, ed una corretta forma di scrivere in lingua italiana.

B) *Matematica:*

Calcolo dei numeri complessi Potenza e radici dei numeri e delle espressioni algebriche Estrazione della radice quadrata Equazioni di 1° grado ad una o più incognite Equazioni di 2° grado ad una incognita Equazioni trinomie riducibili ad equazioni di 2° grado Sistemi di grado superiore al primo Progressioni Logaritmi Applicazione dei logaritmi al calcolo numerico Equazioni esponenziali Eguaglianza e similitudine dei triangoli Proprietà del circolo Area delle figure piane Rette e piani nello spazio Angolo diedro e triedro e loro misura Superficie e volume di un prisma, di una piramide, di un cilindro, di un cono, di una sfera e delle sue parti Equivalenze dei corpi solidi Linee goniometriche e loro variazioni Relazione fra linee goniometriche di uno stesso arco Risoluzione dei triangoli piani Applicazione dei logaritmi nella risoluzione dei triangoli Formule per calcolare l'area di un triangolo qualunque - Facili equazioni trigonometriche Problemi relativi.

C) *Fisica:*

1) Proprietà generali della materia Fenomeni fisici - Rappresentazioni grafiche.

2) Meccanica:

Cinematica: moto e quiete Traiettorie Moto uniforme e moto vario Moto uniformemente vario Moto periodico (circolare oscillatorio) Composizione dei movimenti Statica Concetto di forza, equilibrio, unità statica di forza Composizione delle forze - Scomposizione di una forza in due complanari Momento di una forza rispetto ad un punto Composizione delle forze parallele Coppie Composizione di più forze applicate comunque ai punti di un corpo rigido Composizione di più forze parallele Centro di gravità Equilibrio dei corpi pesanti sospesi per un punto Varie specie di equilibrio - Equilibrio dei corpi appoggiati su un piano Equilibrio di un corpo girevole intorno ad un asse Equilibrio statico di meccanismi semplici, leve, puleggia, asse nella ruota, piano inclinato, cuneo, vite Bilancia: condizioni di stabilità, esattezza e sensibilità Stadera Dinamica Principio d'inerzia Resistenze passive Proporzionalità tra forza ed accentrazione Massa Unità dinamica della forza, impulso e quantità di moto: azione e reazione Forza centrifuga e centripeta Principio della indipendenza delle azioni simultanee Caduta dei gravi liberi Moto dei gravi sul piano inclinato Il pendolo e le sue leggi Pendolo geodetico Misura di g Lavoro Forza viva Principio della conservazione dell'energia Potenza Unità di lavoro Elasticità dei solidi.

3) Meccanica dei fluidi:

Idrostatica Concetto di pressione e principio di Pascal La pressione dei liquidi pesanti Unità di pressione Principio di Archimede Vasi comunicanti Capillarità Aerostatica Principi generali dell'aerostatica.

Pressione atmosferica Variazioni della pressione atmosferica Barometri e manometri La legge di Bojle La legge di Dalton Moto dei liquidi e dei gas Movimento dei liquidi Pompe Resistenze dell'aria Cenno sulla navigazione area.

4) Calore:

Nozione di temperatura Termometri e scale termometriche Termometri a massimo e a minimo Quantità di calore e caloria Calore specifico e capacità termica Cenno sui calorimetri Legge di Dulong e Petit.

Propagazione del calore: conduzione, convenzione, irraggiamento Vasi di Dewar.

Dilatazione termica dei solidi, dilatazione cubica dei solidi, dilatazione termica dei liquidi, dilatazione termica dei gas Equazione caratteristica dei gas Variazione di temperatura a volume costante Gas reali e gas perfetti Termometri a gas Temperatura assoluta.

Cambiamento dello stato fisico, fusione e solidificazione, soprafusione, evaporazione e proprietà dei vapori: evaporazioni in seno all'aria, ebollizione, calore di vaporizzazione, umidità atmosferica Igrometri, vapori soprassaturi Condensazione dei vapori Temperatura critica Cenno sulla liquefazione dei gas Soluzioni: generalità e punti di ebollizione e di congelamento di esse.

5) Ottica:

Generalità sulla luce - Propagazione rettilinea della luce Cenni di fotometria e fotometri Leggi della riflessione della luce Specchi piani Specchi sferici - Specchi concavi Immagini prodotte dagli specchi concavi.

Relazione tra la distanza dell'oggetto e quella dell'immagine Costruzione delle immagini Specchi convessi (cenno) Rifrazione della luce e sue leggi Riflessione totale Il prisma e i colori Lenti convergenti ed immagini da esse prodotte Lenti acromatiche Lenti divergenti.

Il canocchiale e il microscopio.

Velocità della luce - Qualche cenno sulla teoria della luce.

6) Elettricità:

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che vi intervengono Condensatori.

L'effetto Volta e la pila elettrica Corrente elettrica: costante nei conduttori di prima specie L'elettrolisi: leggi ed applicazioni dell'elettrolisi Accumulatori elettrici Pile termo-elettriche.

Magnetismo Magneti naturali e articiali La legge di Coulomb per il magnete Campo magnetico Campo magnetico terrestre Elettro-magnetismo Campo magnetico prodotto da una corrente Legge di Biot e Savari Unità di misure elettromagnetiche Sistema pratico di unità di misure elettriche Selenoidi Elettrocalamita Sonerie elettriche Telegrafo Galvanometri Amperometri Legge di Ohm Conduttori in serie e parallelo Reostati Legge di Joule Applicazione degli effetti termici della corrente Energia elettrica Induzione elettromagnetica e relative leggi Estracorrenti Rocchetto di Ruhmkorff Telefono Anello di Paci notti Cenno sugli alternatori, motori e sul campo rotante Trasporto dell'energia Trasformatori statici.

Cenno sulle onde elettromagnetiche.

Problemi relativi a tutte le teorie precedenti.

D) *Chimica*:

Corpi e sostanze Fenomeni fisici e chimici Energia Elementi e composti Molecole Stati di aggregazione Atomi Peso atomico e peso molecolare Struttura elettronica della materia Ionivalenza Leggi delle proporzioni definite e multiple Legge dei volumi di Gaj Lussac Equazioni chimiche Reazioni chimiche Tipi di reazioni chimiche Azioni catalitiche Problemi stechiometrici

Nomenclatura delle sostanze inorganiche Ossidi Basi Acidi Sali Idruri

Classificazione degli elementi Metalloidi e metalli.

Metalloidi Idrogeno Ossigeno Acqua Acqua pesante Acqua ossigenata Gruppo degli alogeni Cloro Bromo Iodio e fluoro e loro idracidi Principali composti ossigenati del cloro Zolfo Idrogeno solforato Composti ossigenati dello zolfo Acidi ossigenati dello zolfo.

Azoto Composti idrogenati e ossigenati dell'azoto Acidi ossigenati dell'azoto.

Fosforo Composti idrogenati e ossigenati del fosforo Acido fosforico.

Arsenico Composti idrogenati e ossigenati dell'arsenico Acido arsenico.

Antimonio Composti idrogenati e ossigenati dell'antimonio Tricloruro di antimonio.

Boro Anidride borica Acido borico Borace.

Silicio Composti alogenati e ossigenati del silicio Acido silicico Carburo di silicio.

Carbonio Composti ossigenati del carbonio Carbonati Diamante Grafite Carboni artificiali Ciclo dell'anidride carbonica.

Metalli Proprietà fisiche dei metalli, malleabilità, duttilità, durezza, tenacia Conducibilità per il calore e per l'elettricità, densità, fusibilità, volatilità.

Composti dei metalli Leghe amalgame Ossidi Idrati Generalità sui sali Sali doppi Isomorfismo Azione dell'acqua e dell'elettricità sui sali Sali acidi Sali basici Sali neutri Principi di elettrochimica Teoria della dissociazione elettronica Saturazione degli acidi con le basi Azione dei metalli sui sali Azione reciproca dei sali Idrolisi Processi generali di metallurgia Metalli nativi Ossidi Trattamento dei solfuri Processi di estrazione per via umida Elettrometallurgia.

Stato naturale, proprietà fisiche, chimiche e principali composti dei seguenti metalli: Potassio Sodio Antimonio Calcio Magnesio Zinco Mercurio Rame Argento Oro Alluminio Stagno Piombo Bismuto Ferro - Cromo Manganese Nichelio - Cobalto Platino.

E) *Elementi di diritto amministrativo.*

I Ministeri e la loro organizzazione - I Ministri ed i Sottosegretari di Stato Il Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio di Stato - La Corte dei conti L'Avvocatura dello Stato.

La prefettura e la sua organizzazione; il prefetto e le sue attribuzioni.

Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e sull'ordinamento gerarchico.

Il Ministro LOMBARDO

ALLEGATO N. 2

Norme per il rilascio da parte degli ospedali militari del certificato medico di cui all'art. 3 del decreto.

Si tenga presente che il servizio metrico, per sua natura, non consente occupazioni sedentarie, ma richiede invece continuo moto per l'esecuzione delle operazioni sia negli uffici permanenti come in tutte le altre numerose località ove i funzionari debbono, per vari mesi dell'anno, recarsi per compierle, accedendovi anche con i più disagiati mezzi di trasporto.

La natura stessa delle operazioni non poco delicate come quelle metrologiche e quelle chimiche per la esecuzione dei saggi, richiede d'altra parte qualità fisiche normali. Avuto a ciò riguardo, si tengano come base i seguenti requisiti fisici necessari negli aspiranti ed il vigente elenco delle infermità, esimenti dal servizio militare con le varianti di cui appresso:

1) perimetro toracico non minore di m. 0,80 purchè lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e l'originaria robustezza dell'individuo risulti evidente;

2) acutezza visiva nella misura di V. 1 per un occhio e V. 1/2 per l'altro o di V. 2/3 per entrambi gli occhi, anche quando tali limiti siano raggiungibili con la eventuale correzione della refrazione, mediante adatte lenti speciali, tollerando sia la miopia che l'ipermetropia in una misura massima di 5 diottrie e purchè, se si tratta di affezione patologica, questa non sia tuttora in atto o suscettibile di ulteriore evoluzione;

3) acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi, purchè non esistano in atto lesioni organiche, specie purulenti suscettibili di ulteriore evoluzione e di conseguente progressiva diminuzione della funzione uditiva.

Sono causa di esclusione:

a) l'ernia di qualsiasi specie e grado, il varicocele voluminoso e con atrofia del testicolo;

b) il diabete zuccherino e l'albuminuria;

c) la congiuntivite granulosa in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica;

d) l'astigmatismo che, senza correzione con lenti, non consenta l'acutezza visiva stabilita al n. 2;

e) la discromatopsia;

f) tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti e solamente sospette, siano mediche che chirurgiche;

g) tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche che funzionali.

Il Ministro: LOMBARDO

(821)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria generale del concorso a diciannove posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C), indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1947.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1947, registro n. 16, foglio n. 226, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 231, dell'8 ottobre 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami a diciannove posti di alunno d'ordine in prova

(grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine di questo Ministero, riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1948, registro n. 18, foglio n. 32, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti gli atti della suddetta Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per esami a diciannove posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) indetto con il decreto citato nelle premesse:

1. Cuomo Salvatore punti 52,86
2. Gabusi Giovanna » 51,60
3. Piccolo Giovanni » 50,40
4. Tancorre Saverio » 50,28
5. Bartocci Emiliano » 50,10
6. Pagano Giovanni » 49,80
7. Rizzo Salvatore » 49,68
8. Dell'Anna Michele » 49,50
9. Pasquali Domenico » 49,20
10. Gazzarrini Franco » 48,96
11. Di Carlo Enrico » 48,90
12. Pizzi Anselmo » 48,60
13. Citro Luigi » 48,42
14. Maina Simone » 48 —
15. Virone Gaetano » 47,70
16. Gambacorta Antonio » 47,64
17. Tabacchiera Carlo » 47,52
18. Finelli Paolo » 47,40
19. Picasso Tiberio » 47,28
20. Avitabile Vincenzo » 47,10
21. Risa Gioacchino » 47,04
22. Vittore Giorgio » 46,92
23. Mauro Pasquale » 46,86
24. Manca Stefano » 46,80
25. Cicconi Luigi » 46,74
26. Mele Alessandro » 46,68
27. Sordi Carlo » 46,62
28. Falzoi Dario » 46,56
29. Sinigaglia Adelmo » 46,50
30. Serafini Arnaldo, precede perchè invalido di guerra » 46,20
31. Cortini Ivo » 46,20
32. Cislaghi Bruno » 46,14
33. Bittau Giuseppe » 45,90
34. Paglialunga Gioacchino » 45,78
35. Lauro Angelo » 45,60
36. Di Sora Arcangelo » 45,18
37. Renelli Aldo » 45 —
38. Pulpito Fedele » 44,70
39. D'Angelo Pasquale » 44,46
40. Ferrone Michele » 44,40
41. D'Alessandro Nicola » 44,28
42. Mentesana Vittorio » 43,86
43. Zorcolo Alfredo » 43,50
44. Mazza Antonio » 43,20
45. De Marco Gastone » 42,90
46. Valdarnini Mario » 42,78
47. Scacciavillani Domenico » 42,60
48. Patriarca Marcello » 42,30
49. Ribaga Cheride » 42
50. Eustacchi Enrico » 40,50
51. Vigorita Michelle » 39,90
52. Di Leo Carmine » 39,60
53. Lo Faso Gustavo » 39,30
54. Altieri Carlo » 39 —

Art. 2.

Tenuto conto dei diritti di precedenza a favore dei mutilati ed invalidi di guerra previsti dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Cuomo Salvatore punti 52,86
2. Gabusi Giovanna » 51,60
3. Piccolo Giovanni » 50,40
4. Tancorre Saverio » 50,28
5. Bartocci Emiliano » 50,10
6. Pagano Giovanni » 49,80
7. Rizzo Salvatore » 49,68
8. Dell'Anna Michele 49,50
9. Pasquali Domenico » 49,20
10. Gazzarrini Franco » 48,96
11. Di Carlo Enrico » 48,90
12. Pizzi Anselmo » 48,60
13. Citro Luigi » 48,42
14. Maina Simone » 48 —
15. Virone Gaetano » 47,70
16. Gambacorta Antonio » 47,64
17. Tabacchiera Carlo » 47,52
18. Finelli Paolo » 47,40
19. Serafini Arnaldo, invalido di guerra 46,20

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i candidati

1. Picasso Tiberio punti 47,28
2. Avitabile Vincenzo » 47,10
3. Risa Gioacchino 47,04
4. Vittori Giorgio » 46,92
5. Mauro Pasquale 46,86
6. Manca Stefano » 46,80
7. Cicconi Luigi » 46,74
8. Mele Alessandro » 46,68
9. Sordi Carlo » 46,62
10. Falzoi Dario » 46,56
11. Sinigaglia Adelmo » 46,50
12. Cortini Ivo » 46,20
13. Cislaghi Bruno » 46,14
14. Bittau Giuseppe » 45,90
15. Paglialunga Gioacchino » 45,78
16. Lauro Angelo » 45,60
17. Di Sora Arcangelo » 45,18
18. Renelli Aldo » 45 —
19. Pulpito Fedele » 44,70
20. D'Angelo Pasquale » 44,46
21. Ferrone Michele » 44,40
22. D'Alessandro Nicola » 44,28
23. Mentesana Vittorio » 43,86
24. Zorcolo Alfredo » 43,50
25. Mazza Antonio » 43,20
26. De Marco Gastone 42,90
27. Valdarnini Mario » 42,78
28. Scacciavillani Domenico » 42,60
29. Patriarca Marcello » 42,30
30. Ribaga Cheride » 42 —
31. Eustacchi Enrico » 40,50
32. Vigorita Michele » 39,90
33. Di Leo Carmine » 39,60
34. Lo Faso Gustavo » 39,30
35. Altieri Carlo » 39 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1948

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 6, *foglio n.* 360. — GIORDANO

(772)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.